



Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 - Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati.

La Banca d'Italia ha pubblicato il 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", il quale introduce una disciplina delle attività di rischio e conflitti d'interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, finora contenuta nella Circolare n. 263/2006.

Tale disciplina è stata modificata per escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall'applicazione dei limiti prudenziali. In particolare, sono escluse le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri, sia nel caso in cui sono detenute nell'ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 471¹ del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

La modifica tiene conto dell'evoluzione del trattamento prudenziale delle partecipazioni assicurative e rende coerente il loro trattamento con quello previsto per le partecipazioni infragruppo, poiché in entrambi i casi sono previsti gestione e controllo integrati dei rischi da parte della banca. Come per le operazioni effettuate all'interno del gruppo bancario, rimane ferma l'applicazione dei presidi procedurali e organizzativi previsti dalla normativa per mitigare i rischi di conflitti di interessi che derivano dall'operatività con questi soggetti.

Il testo aggiornato della Circolare è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia, ossia il 24 giugno 2020. Dalla stessa data è stato abrogato il Capitolo 5 del

¹ L'articolo 471 del CRR dispone testualmente che: "In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non dedurre le partecipazioni di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), c) ed e); b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini della vigilanza degli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione; c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale entità assicurativa al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022; d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012."

Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

I soggetti destinatari della disciplina dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2020, mentre qualora intendano applicare le nuove disposizioni successivamente alla segnalazione riferita al 30 giugno 2020 ne devono dare comunicazione alla Banca d'Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime. In ogni caso, fino al pieno adeguamento al nuovo regime, continuerà a trovare applicazione quanto previsto dal Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263/2006.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it